

**Regolamento sui sussidi  
della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)**  
(Stato 27.5.2013)

del ... (data)

approvato dal Consiglio federale il ... (data)

---

*La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI),  
visto l'articolo 23 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>1</sup> sulla  
promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) e l'articolo 31 dell'ordinanza del ...<sup>2</sup> sulla  
promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI),  
emana il seguente regolamento:*

**Capitolo 1: Oggetto**

**Art. 1**

Il presente regolamento stabilisce nell'ambito della LPRI e dell'O-LPRI i dettagli della promozione dell'innovazione, in particolare:

- a. i singoli strumenti di promozione della CTI;
- b. le condizioni per le prestazioni della CTI;
- c. i diritti e i doveri dei beneficiari delle prestazioni;
- d. il calcolo e le modalità di versamento delle prestazioni;
- e. gli obblighi e i diritti d'informare a garanzia dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica nonché le sanzioni in caso di violazione di tali principi.

---

<sup>1</sup> RS ...; RU ...; FF 2012 8489

<sup>2</sup> RS ...; RU...

## **Capitolo 2: Promozione di progetti d'innovazione**

(art. 19 e art. 24 cpv. 2 lett. a LPRI; art. 29 O-LPRI)

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 2** Strumenti di promozione dei progetti

La CTI promuove progetti d'innovazione con:

- a. sussidi a progetti con partner attuatori;
- b. sussidi a progetti senza partner attuatori;
- c. accreditati per studi preliminari (assegni per l'innovazione);
- d. garanzie di assunzione dei costi.

#### **Art. 3** Durata dei sussidi

La CTI sostiene un progetto soltanto fino alla dimostrazione che i prodotti, i servizi o i processi promossi possono affermarsi sul mercato.

### **Sezione 2: Sussidi a progetti con partner attuatori**

(art. 19 cpv. 2 LPRI; art. 29 e 30 O-LPRI)

#### **Art. 4** Domande di sussidio

<sup>1</sup> I centri di ricerca e i partner attuatori partecipanti presentano congiuntamente domanda alla segreteria della CTI per la promozione di un progetto d'innovazione.

<sup>2</sup> La domanda deve includere:

- a. una descrizione del progetto;
- b. i costi complessivi previsti, ripartiti in base agli anni secondo le categorie di spesa di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- c. il sussidio CTI richiesto;
- d. la descrizione delle prestazioni dei partner attuatori.

<sup>3</sup> La descrizione del progetto deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica dei lavori previsti e deve fornire indicazioni sulle condizioni di promozione secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPRI. Deve in particolare fornire informazioni su:

- a. contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e della concorrenza sul mercato;
- b. pianificazione dell'iter di progetto, obiettivi quantitativi e programma di attuazione per raggiungere lo sfruttamento commerciale perseguito;
- c. risorse personali e materiali necessarie per l'elaborazione del progetto;
- d. competenze dei richiedenti necessarie per la corretta realizzazione del progetto.

<sup>4</sup> La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI e va presentata servendosi del relativo modulo di richiesta<sup>3</sup>.

<sup>5</sup> La domanda può essere presentata in tedesco, francese, italiano e inglese.

**Art. 5**                    Prestazioni in contanti dei partner attuatori  
(art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI; art. 30 O-LPRI)

<sup>1</sup> I partner attuatori devono partecipare ai costi del progetto con un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento del sussidio federale tramite un pagamento in contanti ai centri di ricerca aventi diritto al sussidio.

<sup>2</sup> In singoli casi la CTI può stabilire un'aliquota inferiore al 10 per cento o rinunciare completamente al pagamento in contanti se le capacità economiche dei partner attuatori non sono sufficienti. A tale proposito considera il potenziale innovativo del progetto, i rischi collegati al progetto e la sostenibilità finanziaria della realizzazione del progetto.

<sup>3</sup> Nei casi in cui la ricerca svolta dai centri di ricerca aventi diritto a sussidi abbia marcatamente il carattere di prestazione di servizi, la CTI può anche stabilire un'aliquota superiore al 10 per cento. Il carattere di prestazione di servizi è considerato marcato se il contributo di ricerca dei centri di ricerca è legato unicamente al progetto sostenuto e se tale contributo non si iscrive in un programma di ricerca esistente.

**Art. 6**                    Decisione della CTI

<sup>1</sup> La CTI notifica ai richiedenti la sua scelta sotto forma di decisione.

<sup>2</sup> Se la CTI approva in tutto o in parte la domanda di sussidio, conclude con i richiedenti un contratto.

**Art. 7**                    Contratto  
(art. 27 cpv. 2 LPRI; art. 41 O-LPRI)

<sup>1</sup> Il contratto deve almeno regolamentare:

- a. oggetto ed estensione della promozione del progetto;
- b. diritti e doveri dei richiedenti;
- c. pianificazione ed esecuzione del progetto;
- d. condizioni, importo e termini dei pagamenti rateali;
- e. disposizioni e scadenze per la presentazione dei rapporti alla CTI.

<sup>2</sup> Se la CTI esige dai richiedenti una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione, tale convenzione deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 41 O-LPRI e deve essere stipulata al momento della conclusione del contratto.

<sup>3</sup> La CTI fornisce le sue prestazioni solo dopo che il contratto è stato firmato da tutte le parti coinvolte nel progetto.

**Art. 8**                    Calcolo dei sussidi  
(art. 19 cpv. 2 lett. d e art. 24 cpv. 3 LPRI; art. 37 e 38 O-LPRI)

---

<sup>3</sup> Reperibile al seguente link: [www.kti.admin.ch](http://www.kti.admin.ch) > Promozione di R&S > Domanda di progetto

<sup>1</sup> I sussidi della CTI e la partecipazione dei partner attuatori vengono calcolati in base ai costi complessivi computabili del progetto.

<sup>2</sup> Rientrano tra i costi complessivi computabili:

- a. i costi per il personale che collabora al progetto e la retribuzione per prestazioni relative al progetto fornite da terzi nell'ambito della ricerca;
- b. i costi relativi al progetto per apparecchiature e materiale;
- c. i costi per l'utilizzazione di apparecchiature, impianti sperimentali e di produzione e altri costi relativi al progetto, in particolare per l'infrastruttura e le spese di viaggio.

<sup>3</sup> Non rientrano tra i costi complessivi computabili in particolare i costi per:

- a. l'ottimizzazione del prodotto;
- b. gli adeguamenti alla produzione in serie;
- c. le certificazioni;
- d. la commercializzazione.

<sup>4</sup> I sussidi della CTI vengono di norma calcolati in modo da coprire i costi derivanti per i centri di ricerca aventi diritto al sussidio secondo il capoverso 2 lettera a e, in casi motivati, quelli secondo il capoverso 2 lettera b.

<sup>5</sup> In ogni caso, la CTI si assume al massimo la metà dei costi complessivi computabili del progetto. Sono fatti salvi i sussidi della CTI di maggiore entità per progetti secondo l'articolo 19 capoverso 3 LPRI e l'articolo 30 O-LPRI.

<sup>6</sup> Le categorie di persone i cui costi sono computabili, gli importi massimi validi per le singole categorie di persone e i sussidi overhead sono definiti nell'allegato.<sup>4</sup>

#### **Art. 9** Esclusione di sussidi diretti ai partner attuatori

Sono esclusi sussidi diretti ai partner attuatori dei centri di ricerca aventi diritto al sussidio.

### **Sezione 3: Sussidi a progetti senza partner attuatori**

(Art. 19 cpv. 3 LPRI)

#### **Art. 10** Tipi di progetto e condizioni

<sup>1</sup> La CTI può sostenere un progetto senza partner attuatori se:

- a. si tratta di un progetto con un potenziale innovativo superiore alla media;
- b. allo stato attuale della ricerca i rischi dello sfruttamento dell'innovazione sul mercato sono considerati elevati e di conseguenza la partecipazione finanziaria dei partner attuatori non è realizzabile; e
- c. grazie al progetto risulta raggiungibile l'obiettivo di convincere potenziali partner attuatori dell'attrattiva di uno sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca.

<sup>2</sup> Sostiene un progetto senza partner attuatori per massimo 18 mesi.

---

<sup>4</sup> È fatta salva la disposizione transitoria all'articolo 61 O-LPRI.

**Art. 11** Calcolo dei sussidi, decisione della CTI e contratto

<sup>1</sup> Per il calcolo dei sussidi si applica l'articolo 8.

<sup>2</sup> Per la decisione della CTI e per il contratto si applicano per analogia gli articoli 6 e 7.

**Sezione 4: Accrediti per studi preliminari (assegni per l'innovazione);**

(Art. 19 cpv. 4 LPRI)

**Art. 12** Definizione e condizioni

<sup>1</sup> Le piccole e medie imprese possono richiedere alla CTI un accredito (assegno per l'innovazione) per l'elaborazione di uno studio preliminare da parte di un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

<sup>2</sup> Gli studi preliminari servono a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d'innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

- a. studio dei *concept* e ideazione di progetti;
- b. analisi del potenziale d'innovazione e del potenziale di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

<sup>3</sup> Gli accreditati non vengono concessi per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda o che vengono già promossi tramite altri mezzi pubblici.

<sup>4</sup> Un'impresa può ricevere al massimo un assegno per l'innovazione ogni due anni.

**Art. 13** Procedura

<sup>1</sup> L'impresa stipula una convenzione di collaborazione con un centro di ricerca avente diritto al sussidio.

<sup>2</sup> Il centro di ricerca può ricevere dalla CTI l'accredito nell'ambito di un contratto secondo l'articolo 7. La convenzione di collaborazione è parte integrante di questo contratto.

**Sezione 5: Garanzia di assunzione dei costi**

(Art. 31 lett. f O-LPRI)

**Art. 14** Domanda

<sup>1</sup> Se il centro di ricerca partecipante non è ancora stato individuato, il partner attuatore può richiedere alla CTI la garanzia di assunzione dei costi.

<sup>2</sup> La domanda deve includere:

- a. una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e della concorrenza sul mercato;
- b. i costi di progetto previsti;
- c. la garanzia di assunzione dei costi richiesta;
- d. le prestazioni dei partner attuatori previste.

**Art. 15** Decisione della CTI

<sup>1</sup> Se la CTI approva una domanda di garanzia di assunzione dei costi, stabilisce tramite decisione un importo massimo corrispondente e fissa i termini entro i quali deve essere presentata una domanda secondo l'articolo 4.

<sup>2</sup> Può vincolare la decisione a ulteriori condizioni e oneri.

<sup>3</sup> Autorizza il progetto nell'ambito di una valutazione ordinaria sulla base di una domanda di cui l'articolo 4. Il sussidio può differire dall'importo della garanzia di assunzione dei costi.

### **Capitolo 3: Sostegno all'imprenditorialità fondata sulla scienza**

(Art. 20 LPRI)

#### **Art. 16** Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione (Art. 20 cpv. 1 LPRI)

<sup>1</sup> La CTI sostiene programmi e iniziative per la sensibilizzazione di potenziali imprenditori e la formazione di giovani imprenditori mediante sussidi prima e dopo la costituzione di un'impresa.

<sup>2</sup> I programmi e le iniziative devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a. i responsabili dei corsi dispongono di un'esperienza imprenditoriale pratica di successo o di ottime conoscenze nel trasferimento di sapere in ambiti specifici;
- b. l'organizzatore del programma o dell'iniziativa stabilisce criteri chiari per la selezione dei partecipanti. In particolare sono considerati criteri di partecipazione la motivazione dei partecipanti e la qualità della loro idea commerciale.

<sup>3</sup> La CTI conclude con l'organizzatore un contratto. Esso stabilisce i criteri di partecipazione, il contenuto, l'estensione e la valutazione del programma o dell'iniziativa e un tetto massimo di spesa.

#### **Art. 17** Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza (Art. 20 cpv. 2 LPRI)

<sup>1</sup> La CTI sostiene la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) mediante la valutazione, l'accompagnamento operativo, l'assistenza e l'aiuto nel reperimento di possibilità di finanziamento, e attraverso provvedimenti di comunicazione e interconnessione.

<sup>2</sup> I programmi devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a. il prodotto, il processo o il modello aziendale sono innovativi, basati sulla scienza e presentano un sufficiente potenziale di mercato;
- b. in base all'impegno e alle competenze dei partecipanti è ipotizzabile il buon esito del progetto;
- c. la sede dell'impresa si trova in Svizzera oppure il luogo di costituzione è la Svizzera.

<sup>3</sup> Il sostegno è destinato in particolare all'ottimizzazione della strategia aziendale e all'elaborazione di un business plan dettagliato.

<sup>4</sup> La CTI conclude con i giovani imprenditori o con l'impresa un accordo. Esso disciplina in particolare:

- a. oggetto ed estensione del sostegno;

- b. diritti e doveri dei giovani imprenditori o dell'impresa.

**Art. 18** Marchio CTI start-up

<sup>1</sup> La CTI conferisce il marchio start-up alle nuove imprese che rappresentano un'idea commerciale particolarmente innovativa per una commissione di esperti della CTI.

<sup>2</sup> Può fornire alle imprese insignite dell'etichetta CTI start-up un sostegno secondo l'articolo 17 per massimo tre anni dall'ottenimento dell'etichetta se ciò risulta necessario per il posizionamento di successo dell'impresa sul mercato, per garantire i diritti di proprietà intellettuale o per l'accesso al credito.

**Capitolo 4: Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie**

(Art. 20 cpv. 3 LPRI)

**Art. 19** Sussidi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

<sup>1</sup> La CTI sostiene attraverso sussidi organizzazioni e provvedimenti di promozione dello scambio di informazioni tra i centri di ricerca e l'economia, in particolare:

- a. reti tematiche nazionali;
- b. mentoring per l'innovazione;
- c. piattaforme tematiche.

<sup>2</sup> I provvedimenti di sostegno vengono concordati in un contratto. Esso stabilisce in particolare:

- a. l'oggetto, la durata e l'estensione dei provvedimenti di promozione;
- b. diritti e doveri dei contraenti;
- c. un tetto massimo di spesa annuale nell'ambito dei mezzi disponibili.

<sup>3</sup> Nello stabilire il tetto massimo di spesa vengono considerati altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi e altre misure nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie.

<sup>4</sup> La CTI verifica regolarmente la fornitura conforme al contratto delle prestazioni tramite il processo di valutazione specificato nel concetto di promozione «Promozione TST»<sup>5</sup>.

**Art. 20** Sussidi a reti tematiche nazionali

<sup>1</sup> La CTI promuove reti tematiche di portata nazionale.

<sup>2</sup> Le reti vengono messe a concorso almeno ogni quattro anni.

<sup>3</sup> La domanda deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica. Deve in particolare fornire indicazioni sulle seguenti condizioni:

- a. il tema d'innovazione rappresentato dalla rete ha un notevole potenziale futuro per l'economia svizzera;
- b. la relativa ricerca applicata richiede un periodo dai quattro agli otto anni;

---

<sup>5</sup> [www.kti.admin.ch](http://www.kti.admin.ch) > Promozione TST

- c. il tema d'innovazione deve risultare di notevole importanza per una parte considerevole dell'economia svizzera;
- d. i partner della rete possono contribuire, dal punto di vista della ricerca, alla massa critica necessaria per elaborare a livello nazionale un tema d'innovazione di rilevanza internazionale, importante a medio termine;
- e. possono essere garantiti adeguati meccanismi di trasferimento nell'economia.

<sup>4</sup> La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI e va presentata utilizzando il relativo modulo di richiesta<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Se la CTI approva una domanda, conclude con il richiedente un contratto secondo l'articolo 19 capoverso 2.

<sup>6</sup> I sussidi vengono calcolati basandosi sulle tariffe del concetto di promozione «Promozione TST»<sup>7</sup>. L'importo massimo annuale per ciascuna rete ammonta a 500 000 franchi.

<sup>7</sup> I sussidi vengono concessi per almeno quattro anni. Prima di un'eventuale proroga del sostegno per al massimo quattro anni viene verificato il diritto ai sussidi.

## **Art. 21**          Mentoring per l'innovazione

<sup>1</sup> La CTI designa dei mentori dell'innovazione per le piccole e medie imprese, i quali:

- a. informano le PMI sulle possibilità di sostegno da parte di enti pubblici;
- b. le assistono nell'elaborazione di domande per prestazioni di promozione statali;
- c. le sostengono nella ricerca e nella scelta di centri di ricerca adeguati, in particolare nell'ambito di una domanda secondo l'articolo 14.

<sup>2</sup> Il mentoring per l'innovazione va a beneficio delle imprese che vogliono chiedere prestazioni di promozione statali al di fuori del sostegno alle start-up secondo l'articolo 17.

<sup>3</sup> La CTI seleziona mentori dell'innovazione nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. I mentori devono inoltrare una domanda che includa un dossier di candidatura e fornire in particolare indicazioni sulle seguenti condizioni:

- a. possedere grande esperienza nell'economia e nella ricerca applicata;
- b. avere ottimi contatti con le istituzioni di ricerca pubblica;
- c. disporre di ottime conoscenze nel campo del trasferimento di sapere e tecnologie a livello nazionale e internazionale.

<sup>4</sup> La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Il dossier di candidatura va presentato insieme al relativo modulo.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Se la CTI approva una domanda, conclude con i mentori dell'innovazione un contratto secondo l'articolo 19 capoverso 2.

## **Art. 22**          Sussidi a piattaforme tematiche

---

<sup>6</sup> In caso di bando, i documenti sono reperibili al seguente link: [www.kti.admin.ch](http://www.kti.admin.ch) > Promozione TST

<sup>7</sup> [www.kti.admin.ch](http://www.kti.admin.ch) > Promozione TST

<sup>8</sup> [www.kti.admin.ch](http://www.kti.admin.ch) > Promozione TST > Mentori dell'innovazione

La CTI sostiene attraverso sussidi piattaforme tematiche nelle quali promuove eventi e piattaforme virtuali che intensificano lo scambio di informazioni tra economia e mondo scientifico su importanti temi d'innovazione.

## **Capitolo 5: Integrità scientifica e buona prassi scientifica; obblighi d'informare**

(Art. 19 cpv. 6 LPRI)

### **Art. 23**            Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Per il controllo sul rispetto delle regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica, e per le sanzioni in caso di violazione delle regole si applica per analogia, visto l'articolo 19 capoverso 6 LPRI, l'articolo 12 capoversi 1-5 LPRI.

### **Art. 24**            Obblighi d'informare

Chi conclude con la CTI un accordo di sostegno è obbligato a informare spontaneamente e tempestivamente la CTI su tutti gli aspetti essenziali del rapporto contrattuale, in particolare su fatti che possano compromettere il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

## **Capitolo 6: Entrata in vigore**

### **Art. 25**

Fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale, questo regolamento entra in vigore contestualmente all'ordinanza del ... sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

## **Costi per il personale computabili per il calcolo dei sussidi CTI per la promozione di progetti d'innovazione**

1. Sono computabili i costi per il personale delle seguenti categorie:
  - 1.1 responsabile di progetto;
  - 1.2 sostituto responsabile di progetto;
  - 1.3 scienziato esperto;
  - 1.4 collaboratore scientifico;
  - 1.5 tecnico, programmatore.
2. I costi per il personale sono composti dal salario lordo (inclusa la 13<sup>a</sup> mensilità), dalle prestazioni sociali e dalla quota a carico del datore di lavoro per i contributi sociali.
3. Per ogni categoria vale il seguente importo massimo orario (senza overhead):

---

	Tariffa (senza overhead) CHF
Responsabile di progetto	131
Sostituto responsabile di progetto	109
Scienziato esperto	89
Collaboratore scientifico	75
Tecnico, programmatore	68

---

### **Sussidi overhead**

1. La CTI stabilisce l'effettiva aliquota dei sussidi overhead forfettari (articolo 37 O-LPRI) nell'ambito dei mezzi federali annualmente a disposizione per l'anno civile successivo all'anno contabile.
2. Il sussidio overhead viene accordato in aggiunta al sussidio previsto per i costi diretti di progetto.